



COMUNE DI LATIANO

Provincia di Brindisi



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Com.le n. 8 del 02.04.2001

CAPO I NORME GENERALI

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Mortuaria in tutto il territorio del comune ed integra le norme di cui:
 - al Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;
 - al Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria".
 - Al D.L. 31\8\1987 n.359 convertito con legge del 29\10\1987 n.440.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero è di competenza del Sindaco.
2. Alla manutenzione del cimitero ed altri servizi cimiteriali provvede il comune secondo le modalità di gestione ritenute idonee.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sono riservate esclusivamente al personale comunale addetto al cimitero.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. Il Comune cura che nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose.
2. Il Comune non è responsabile per atti commessi nell'area di pertinenza del cimitero da persone estranee al suo servizio anche mediante l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico quali scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc..
3. Chiunque eserciti o richieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) o esegua lavori per l'apposizione di croci, lapidi, busti o per la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., deve agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
4. In caso di contestazione tra le parti, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 4 – ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dalla pianta organica del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali e sue successive modificazioni.
2. Il Comune ha l'obbligo, anche in caso di vacanza nell'organico, di nominare un Responsabile del Servizio Cimiteriale, al quale spettano, in particolare, i compiti previsti dagli articoli 6 e 7.

ART. 5 – COMPETENZE E SERVIZI

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi degli Uffici Comunali.
2. Il Sindaco demanda la vigilanza nel cimitero anche al personale necroforo che è autorizzato a diffidare quanti assumono comportamenti che contrastano con le norme del presente regolamento, informando, con apposita relazione, il Comando di Polizia Municipale. Tale rapporto è titolo valido per l'eventuale contestazione della violazione e conseguente irrogazione della sanzione.
3. Il Comune assicura in forma gratuita i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento come segue:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) L'uso delle celle frigorifere;
 - d) L'inumazione in campo comune;
 - e) La disposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) La dispersione delle ceneri in ossario comune.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle Tariffe stabilite e riportate nell'allegato Tariffario.

ART. 6 – REGISTRI ED ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, coadiuvato dal personale dipendente appositamente incaricato, cura la regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.10.09.90, n° 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) Una copia del presente regolamento;
 - b) Una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri;
 - c) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - d) Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 241/90.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

- A fornire al pubblico le indicazioni e la collaborazione richieste per quanto di competenza, compreso l'elenco degli operatori commerciali del settore che verrà redatto annualmente da parte dell'ufficio competente; di tale elenco, inoltre, sarà data pubblicità mediante affissione in apposito sito.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) Eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte di privati o di ditte;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale;
 - e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
 - f) Qualsiasi altro fatto o atto in contrasto con il lavoro alle dipendenze del comune.
4. La violazione degli obblighi previsti nel presente regolamento costituisce, fatta salva la maggiore gravità del fatto, violazione disciplinare.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 8 – DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.09.1990, n.285.

ART. 9 – FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi o da un loro rappresentante.
3. L'ordine susseguente troverà applicazione anche in tutti i servizi successivi, (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

ART. 10 – VIGILANZA PER IL TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Il Sindaco, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R.10.09.90, n. 285, ne darà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. Per il trasporto si intende il trasferimento dei cadaveri dal luogo in cui è avvenuto il decesso al cimitero; esso dovrà avvenire seguendo il percorso più breve, nel rispetto della segnaletica stradale.
3. Nel centro abitato sono consentiti cortei funebri che seguono il feretro; essi dovranno sciogliersi nei pressi della Chiesa subito dopo la celebrazione delle esequie.
4. Si procederà alla inumazione o alla tumulazione della salma il giorno successivo a quello di ricevimento. La salma rimarrà custodita nella camera mortuaria appositamente attrezzata. Deroghe alle precedenti disposizioni sono consentite previa autorizzazione del Sindaco, subordinatamente al pagamento dei diritti previsti dal presente regolamento, sentito il Responsabile del Servizio cimiteriale.-

ART. 11 – TRASPORTO DI CADAVERE NELL'ULTIMA ABITAZIONE

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.09.90, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in questa siano rese le onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale.

ART.12 – TRASPORTO SALME DA O PER L'ESTERO E DA E PER ALTRI COMUNI

1. Per quanto attiene il trasporto delle salme da e per l'estero e da e per altri Comuni trova applicazione quanto disposto dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R.10.09.90, n. 285.

ART.13 – ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e/o pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco, sentito il responsabile del servizio cimiteriale.

CAPO IV
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ART. 14 – RICEVIMENTO DI CADAVERI

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri dei cittadini residenti nel Comune, ai nati morti, ai prodotti del concepimento ed ai resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90 n. 285, anche:
 - a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita hanno avuto, in questo comune, la residenza anagrafica;
 - b) gli ascendenti o discendenti, nonché i collaterali e gli affini aventi diritto al seppellimento in una cappella privata, secondo quanto previsto dal Capo VII del presente Regolamento.Richieste di altro genere saranno di volta in volta valutate ed eventualmente accolte.
2. Per i seppellimenti di cui alle lettere a), b) del precedente comma, gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco, il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

ART. 15 – SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

1. Nei giorni festivi, di norma, non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, previo pagamento dei dovuti diritti, esse potranno essere autorizzate dal Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio.
2. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi, saranno presi in custodia nella camera mortuaria appositamente attrezzata, per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

**ART. 16 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO E DI APERTURA DEL CIMITERO
AL PUBBLICO**

1. L'orario di funzionamento del servizio cimiteriale è così disciplinato:
 - a) **Orario invernale (1 Novembre – 28 Febbraio)**
 - dalle ore 7,00 alle ore 12,30
 - dalle ore 14,00 alle ore 16,30
 - b) **Orario primaverile (1 Marzo – 30 Maggio)**
 - dalle ore 7,00 alle ore 12,30
 - dalle ore 15,00 alle ore 17,30
 - c) **Orario estivo (1 Giugno – 31 Agosto)**
 - dalle ore 7,00 alle ore 12,30
 - dalle ore 16,00 alle ore 18,30
 - d) **Orario autunnale (1 Settembre – 31 Ottobre)**
 - dalle ore 7,00 alle ore 12,30
 - dalle ore 15,00 alle ore 17,30
 - e) **giorni festivi**
dalle ore 7,00 alle ore 12,30 in qualunque periodo.Le limitazioni riportate in precedenza non sono valide per i giorni 1 novembre e 2 novembre.
2. Può essere istituito il servizio di reperibilità per far fronte a esigenze che dovessero emergere in orari o giorni non coincidenti con quelli di funzionamento del servizio.
3. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

4. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a mezz'ora prima dell'orario di chiusura.
5. Il segnale di chiusura del cimitero viene dato, a mezzo del suono di apposito impianto sonoro, quindici minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale, tutti coloro che si trovano all'interno del Cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

ART. 17 – DIVIETI DI INGRESSO NEL CIMITERO

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10 non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 18 – COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
 - b) introdurre armi e/o animali;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto rinvenuto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini;
 - g) sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - i) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del personale comunale e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero;
 - l) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco, salvo tutti i cittadini momentaneamente o permanentemente impossibilitati a deambulare autonomamente;**
 - m) eseguire lavori edili senza la prescritta autorizzazione o concessione edilizia rilasciata dagli uffici competenti.

ART.19 – RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nell'interno de cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 20 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – NORMATIVA

1. Per le inumazioni e tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90, n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ART. 21 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – TERMINI

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, sono effettuate nel primo giorno successivo a quello della consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10, in orari antimeridiani che il personale cimiteriale concorderà con i familiari.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta dei familiari, sentito il responsabile del servizio cimiteriale e previo pagamento dei relativi diritti le inumazioni e le tumulazioni possono essere effettuate immediatamente dopo la consegna.

ART. 22 – EPIGRAFI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le seguenti previsioni:
 - a) sulle lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato, con scritte in lettere ed in cifre, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. A ciò può aggiungersi una breve frase commemorativa purché non in contrasto con il decoro del luogo. In difetto le epigrafi potranno essere rimosse;
 - b) sui loculi è possibile apporre una foto, un portalampada, un piccolo crocifisso o altra immagine sacra e portafiori in numero di uno sui loculi trasversali (piccoli) e due su quelli longitudinali (grandi);
 - c) sulle cellette è possibile applicare la foto formato 7 x 12 cm, ed un piccolo crocifisso o altra immagine sacra, un piccolo portafiori e una piccola lampada;
 - d) sui loculi e sulle cellette è proibito, per motivi di carattere tecnico, applicare mensole o altro materiale.
2. Nel caso in cui nessuno provvederà a porre una lapide o croce, ecc., sarà cura del Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa, contraddistinguere la tomba con un cippo recante le indicazioni di legge.
3. La installazione delle lapidi e la loro manutenzione e conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In mancanza il Comune provvederà ai sensi di cui all'art. 63 e 99 D.P.R. n. 285/90 e del presente Regolamento, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eredi legittimi.

ART. 23 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – ONERI

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune; a carico dei privati è previsto il pagamento dei diritti di gestione di cui all'allegato tariffario. Tali oneri saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
2. Non rientrano tra le competenze del Comune in occasione di inumazioni, esumazioni, tumulazioni o estumulazioni, l'installazione o la rimozione dei rivestimenti marmorei che devono essere invece installati o rimossi a cura del concessionario. In difetto, eventuali danni procurati dal personale preposto alle operazioni suddette, non potranno essere addebitati né a quest'ultimo né al Comune.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 24 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – NORMATIVA

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ART. 25 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. **Ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, Capo 17, art. 82, comma 4, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno previa adozione di apposita ordinanza sindacale.**
 2. **Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria, non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno e in tutti gli altri casi previsti dall’art. 84, capo 17 del citato D.P.R. 10.09.1990, n. 285.**
1. Almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni di esumazione, a cura del personale dipendente del cimitero, saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati, a far conoscere l’esatta data dell’esumazione, ed a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre, a cura dell’ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all’intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l’avviso con indicato il giorno e l’ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Tale avviso dovrà contenere espressa menzione del termine previsto dall’art. 30 del presente regolamento, per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
 2. Non presentandosi alcun familiare, l’esumazione sarà rinviata. Del rinvio il personale dipendente informerà l’ufficio comunale competente che prenderà le iniziative del caso, dando le conseguenti motivate disposizioni.

ART. 26 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli art. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 27 – INCENERIMENTO DEI MATERIALI

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazioni ed estumulazione, risulta essere residuo di sepoltura, viene conferito a idonea ditta specializzata per il relativo incenerimento, con l’osservanza delle norme vigenti in materia.

ART. 28 – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.90, n. 285. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

ART. 29 – VERBALE DELLE OPERAZIONI

1. Per ciascuna operazione di esumazione e estumulazione ordinaria e straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale relativo agli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.
3. Gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi, decorsi i quali diverranno proprietà del Comune.

ART. 30 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamate da chi dimostri di averne titolo entro il giorno dell'esumazione o la scadenza della concessione, passano in proprietà del comune.
2. I ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura devono essere concessi alla famiglia, se richiesti.
3. Le opere aventi valore artistico o storico, se non richiesti dagli aventi diritto, sono conservate dal comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

ART. 31 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositati od impiantati. Allorché i fiori e le piante siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, sarà comunicato a cura del personale comunale al responsabile del servizio il quale, informati i familiari senza esito, disporrà la rimozione. Parimenti è vietata la messa a dimora di piante il cui apparato radicale è di tipo invasivo o la cui chioma non sia compatibile con le caratteristiche delle zone adiacenti o nel caso in cui risulti pericolosa per gli utenti. **E' fatto divieto a chiunque di esporre in altro luogo esterno, diverso dalla camera di osservazione, le corone floreali. In prossimità di tombe o cappelle è consentito esporre un massimo di tre cuscini floreali.**
2. Eventuali corone, ceri, fiori depositati nella camera di osservazione in occasione di ingresso della salma dovranno essere rimossi contestualmente allo spostamento del feretro e comunque entro le ore 12 dello stesso giorno, a cura del personale comunale, al quale è fatto obbligo di procedere alla distruzione dei fiori e addobbi floreali, qualora non ritirati dai familiari; è vietato nella maniera più assoluta che a tale operazione provvedano le ditte appaltatrici, alle quali è consentito asportare unicamente i supporti delle corone o similari.

ART. 32 – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI – ONERI

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune a titolo oneroso e secondo tariffe stabilite dall'organo competente, aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT.

CAPO VII CONCESSIONI

ART. 33 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Per concessione si intende il diritto di uso di un'area o di una sepoltura, concessa in via amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene oggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
2. Per le sepolture private è concesso:
 - L'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati o enti senza scopo di lucro, di sepolcri o cappelle per la sepoltura per famiglie e/o collettività;
 - L'uso di manufatti costruiti dal comune per sepolture individuali (loculi e cellette ossarie) che può essere concessa solo in presenza della salma o dei resti mortali. La richiesta sarà avanzata da un parente che provvederà a sottoscrivere il contratto e a pagare il relativo importo. In via eccezionale ed in deroga a quanto innanzi, la concessione di loculi comunali può essere effettuata a favore di quel richiedente, che dimostri di non avere coniuge, figli, nipoti, fratelli\ sorelle o persone comunque tenute per contratto o testamento.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto dal tariffario.
4. La concessione è regolata da schema di contratto tipo approvato dalla giunta municipale contenente: natura della concessione; durata; indicazione esatta del concessionario; gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. E' vietato il trasferimento delle concessioni a qualsiasi titolo e per atto tra vivi, pubblico o privato.
6. Coloro che risultano titolari di una concessione di area cimiteriale non possono ottenerne un'altra.
7. Coloro che risultano titolari di una concessione di area cimiteriale, o sono stati collocati utilmente in graduatoria e vi hanno rinunciato, non possono ottenerne un'altra se non sono decorsi 3 anni dalla rinuncia, fatti salvi i casi di morte improvvisa.

ART. 34 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato.
La durata è fissata:
 - A. In 99 anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle o sepolcri privati, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione;
 - B. In 99 anni per le cellette ossario, con decorrenza dall'effettivo uso;
 - C. In 25 anni per i loculi comunali con decorrenza dalla data di occupazione con la salma. Questa concessione può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni qualora si accerti ampia disponibilità di loculi, dietro pagamento di **un quinto** dell'importo previsto per la concessione venticinquennale, per ogni quinquennio di rinnovo.

ART. 35 – DOMANDA E MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I privati e gli enti senza scopo di lucro che hanno residenza o sede nel comune ed aspirano ad ottenere la concessione di loculi, cellette ossario e aree destinate alla costruzione di cappelle private devono presentare al Sindaco domanda in bollo contenente le generalità e domicilio del richiedente, finalità, nominativo della persona cui è destinata e dichiarazione di avere presa visione delle norme regolamentari e legislative in vigore.
2. L'assegnazione dei loculi e cellette ossario comunali avviene per ordine progressivo, salvo che non vi siano casi di urgenza, valutati dal Sindaco. L'assegnazione dei loculi e delle cellette avverrà, per ogni

singolo blocco, in senso parallelo al terreno, fino ad esaurimento della singola linea, procedendo dal basso verso l'alto.

3. La concessione di uso dei loculi e delle cellette ossario non può essere trasferita a terzi.
4. **abrogato**
5. I lotti di terreno da dare in concessione per la costruzione di cappelle per famiglie sono assegnati, in prima istanza, previo bando pubblico al quale può concorrere un solo componente per ogni nucleo familiare. Il bando pubblico, contenente le modalità ed i criteri di assegnazione, viene approvato dalla Giunta Municipale sentita in sede consultiva la Commissione Consiliare.
6. L'amministrazione Comunale può riservare lotti di terreno per la costruzione di sepolcri privati, da concedere a quelle famiglia che colpite da morti improvvise ne facciano richiesta entro un anno dal decesso, fermo restando il pagamento dell'importo di cui al tariffario.
7. I lotti di terreno per la costruzione di sepolcri di famiglia non assegnati a seguito del bando pubblico, fatta salva la riserva di cui al comma precedente, sono concessi in ogni tempo, secondo la disponibilità, seguendo l'ordine d'arrivo delle domande di concessione e ferma restando l'esistenza dei presupposti richiesti con il bando pubblico.
8. Il Comune ha la facoltà, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento del cimitero e con il bando di cui al precedente comma 6, di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il pagamento dell'intero importo dovuto per la concessione. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune restituirà la somma incassata e senza interessi.

ART. 36 – INSTALLAZIONE ELEMENTI VOTIVI

1. Eventuali elementi votivi (pastorali e simili) dovranno avere una sporgenza massima di 15 cm. ed essere collocati ad una altezza minima dal terreno di 2,10 metri.
Tali elementi opportunamente catalogati e numerati a cura del personale cimiteriale saranno sottoposti al canone annuo indicato nell'allegato tariffario.
2. L'installazione di eventuali elementi votivi diversi da quelli previsti nel comma precedente (cippi e simili), la cui superficie in pianta non potrà mai essere superiore a 0,5 mq, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'U.T.C., previa valutazione favorevole della C.E.C. e soggetta a canone annuo indicato nell'allegato tariffario.
3. L'omesso versamento del canone annuo nei termini e tempi stabiliti (1° gennaio – 31 marzo) comporta l'automatica rimozione a cura del Comune.
4. Gli elementi votivi già esistenti saranno opportunamente catalogati e numerati a cura del personale del cimitero e soggetti al canone di cui al precedente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

ART. 37 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Fermo restando il termine massimo della concessione in 99 anni, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario principale e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, associazione, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. A tal fine la famiglia del concessionario principale è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, da fratelli e sorelle del concessionario principale, da affini di primo grado del concessionario principale.

3. La sepoltura di ascendenti e discendenti non necessita di autorizzazione da parte del concessionario, mentre la sepoltura di collaterali ed affini, di cui al comma precedente, deve essere autorizzata dal titolare della concessione o dai sub-concessionari con apposita dichiarazione con firma autenticata da presentare al responsabile dell'ufficio il quale, fatte le valutazioni del caso, potrà concedere il nulla osta.
4. In casi eccezionali, nel sepolcro potranno trovare sepoltura altresì, le persone che convivano o hanno convissuto con il concessionario principale o che hanno acquisito uno stato di benemerita nei suoi confronti. In tal caso occorre presentare apposita istanza con firma autenticata corredata dalla documentazione comprovante tali condizioni al responsabile del servizio, il quale, fatte le valutazioni del caso, potrà concedere nulla-osta.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario principale in uno dei modi sopra esposti, se non per un periodo non eccedente un anno.
6. Ai soli discendenti del fondatore del sepolcro è consentito, previo consenso del concessionario principale o dai successivi sub-concessionari, da risultare da atto scritto con firma autentica da depositare agli atti del comune e previo nulla-osta del responsabile dell'ufficio, la sepoltura del loro coniuge.
7. Il diritto di uso alla sepoltura non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e gli eventuali fatti posti in essere in conseguenza di atto pubblico dovranno essere rimossi.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze con lo stato delle opere delle aree attigue, che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 38 – MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza che di igiene.

ART. 39 – COSTRUZIONI DELLE OPERE E TERMINI

1. Il privato o ente, titolare di concessioni di uso di aree per la costruzione di cappella o sepolcro, deve ultimare i lavori di costruzione entro e non oltre diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, pena la decadenza dalla concessione medesima.
2. Il progetto, corredato da apposita relazione tecnica, copia del titolo concessorio, deve presentare i seguenti elaborati grafici:
 - Ubicazione dell'area in scala 1: 200;
 - piante, prospetti, sezione in scala 1:25;
 - particolari decorativi e costruttivi in scala 1:10 o 1:20.Devono, inoltre, essere con precisione indicate tutte le quote significative del progetto, nonché i materiali che saranno impiegati nella costruzione.
3. Il progettista avrà cura di rispettare, pur nella libertà dell'idea progettuale, il decoro che il luogo sacro impone.

4. Tra gli edifici esistenti o da costruire deve essere osservata la distanza minima di cm.60: la superficie intermedia sarà pavimentata in maniera che lo scolo delle acque meteoriche abbia una pendenza minima del 2% verso i viali pedonali. Quando sono previste particolari suddivisioni dei lotti, sono accettabili anche costruzioni in aderenza.
5. I muri perimetrali della costruzione e la proiezione di eventuali aggetti e sporgenze “in pianta” non devono oltrepassare, nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale, i limiti del lotto, fatta eccezione per le modanature architettoniche di trabeazioni e di cornicioni o di altri aggetti, che sono ammissibili sul solo prospetto principale senza risvolti sui prospetti laterali, ad eccezione delle costruzioni prospicienti su due o più lati, e per una sporgenza massima di cm.35; l'altezza massima della costruzione non deve superare mt. 4,70, fatta eccezione per simboli, croci, lance, aste, elementi compositivi.
6. I loculi o cassettoni delle dimensioni minime interne di mt. 2,10 di lunghezza, mt. 0,70 di altezza e mt. 0,75 di profondità non possono superare il numero di 10 per i lotti assegnati in data successiva all'approvazione del presente Regolamento ed il numero di 12 per i lotti assegnati in data precedente e che abbiano una superficie superiore a 15 mq. La realizzazione dei loculi deve garantire l'inserimento delle bare in maniera agevole.
7. E' possibile derogare al numero massimo di loculi previsti nel comma precedente, a seguito di istanza motivata da presentare al Sindaco, solo per concessioni da rilasciare ad enti, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistico.
8. E' obbligatorio prevedere, insieme ai loculi, un congruo numero di cellette ossario.
9. L'approvazione del progetto edilizio seguirà l'iter di approvazione delle concessioni edilizie. Il rilascio della concessione avverrà da parte del responsabile dell'ufficio di urbanistica comunale che, sollecitamente, comunicherà al concessionario, con atto di data certa, l'avvenuta approvazione. Il concessionario ha l'obbligo di ritirare la concessione edilizia entro 60 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto, pena la decadenza dalla concessione dell'area cimiteriale. Entro un anno dalla data di ritiro della concessione edilizia il concessionario dovrà ultimare la costruzione funeraria con certificato di agibilità rilasciato dal competente organo.

ART. 40 – SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario principale di una cappella o sepolcro, i discendenti legittimi e gli altri parenti che hanno titolo in base al presente regolamento sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di tutti gli aventi diritto. Inoltre, dovranno designare uno degli aventi diritto alla sepoltura, che assumerà la funzione di rappresentante della concessione nei rapporti con il comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione può essere fatta esclusivamente a favore degli aventi diritto alla sepoltura, i quali assumono la qualità di sub concessionari con i diritti e gli obblighi che ne conseguono.
3. In difetto di designazione di un rappresentante il Comune provvederà d'ufficio scegliendolo, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, tra gli aventi diritto alla sepoltura.
4. Decorso il termine di 2 anni senza che vi sia richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto, il Comune provvede alla designazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma 5, i sub concessionari possono regolare i propri rapporti interni (divisione dei posti) ferma restando la unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. Mediante semplice istanza con firma autenticata i sub concessionari possono, altresì, dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale al diritto di sepoltura.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, hanno diritto di assumere la qualità di sub-concessionari.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede a dichiarare la decadenza della concessione.

ART. 41 – RINUNCE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni cimiteriali, fatti salvi i casi di decadenza.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.
3. La rinuncia a concessione di lotto cimiteriale su cui non è stata realizzata alcuna opera edilizia comporta la restituzione all'avente titolo dell'80% del prezzo pagato per ottenere la concessione senza interessi. Nel caso in cui la costruzione è stata intrapresa ma non portata a termine o è stata ultimata ma non utilizzata all'avente diritto, oltre al rimborso dell'80% del prezzo pagato per ottenere la concessione senza interessi, saranno rimborsati, nel solo caso in cui il Comune riesca a dare in concessione ad altri il lotto in questione previa valutazione di congruità da parte dell'Ufficio tecnico comunale sul valore del manufatto, l'80% della stima effettuata dall'Ufficio il quale potrà tenere conto delle eventuali spese documentate sostenute per le opere edilizie realizzate che saranno corrisposte dal nuovo concessionario.
4. La rinuncia a concessione di lotto cimiteriale su cui sorge cappella già utilizzata non dà diritto, di norma, ad alcun rimborso né per il prezzo pagato per ottenere la concessione né per le spese sostenute per la costruzione del sepolcro.
5. La rinuncia a concessione relativa a loculi o cellette ossario, ove mai utilizzate, comporta la restituzione dell'80% del prezzo pagato per ottenere la concessione. Nel caso sia stata utilizzata non dà diritto ad alcun rimborso.
6. Nell'ipotesi di contitolarità, in presenza di rinuncia da parte di uno solo dei concessionari principali, la concessione rinunciata si espanderà in favore dell'altro contitolare. Nel caso di decesso di uno dei contitolari valgono le disposizioni di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

ART. 42 – REVOCA

1. Salvo quanto stabilito dal D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero con tutti gli oneri relativi a carico dell'Amministrazione. Inoltre, per le concessioni relative a sepolcri privati, agli aventi diritto sarà rimborsato il solo valore del costo di costruzione della cappella, che sarà quantificato dall'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso di area per la costruzione di sepolcro su cui non è stata eseguita alcuna opera edilizia, fatti salvi i casi di decadenza, sarà restituita l'intera somma pagata per ottenere la concessione. Per tutte le somme precedentemente indicate non saranno corrisposti interessi o ulteriori spese aggiuntive non giustificate.
3. Della decisione presa il responsabile del servizio dovrà darne notizia al concessionario ove possibile, o in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno in cui avverrà la traslazione delle salme, operazione che sarà effettuata anche in assenza di concessionario. In caso di urgenza potrà procedersi alla traslazione delle salme anche dopo trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione.

ART. 43 – DECADENZA

1. La decadenza delle concessioni può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale (loculi e cellette ossario) non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.37;
 - d) Quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.39, non si sia provveduto alla presentazione del progetto, al ritiro della concessione edilizia ed alla costruzione della cappella entro i termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.38;
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - g) Quando dai loculi o dalle cellette perpetue, concesse prima dell'approvazione del presente Regolamento, vengono rimosse le salme e/o i resti mortali cui il loculo e/o cellette erano in origine destinati.
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e),f) e g) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale ed al cimitero per 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete alla giunta Municipale sulla scorta di accertamento dei presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.

ART. 44 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione il responsabile del servizio disporrà ove del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo o ossario comune.
2. Il Sindaco potrà disporre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del comune senza che alcuno possa vantare diritti a rimborsi.

ART. 45 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza di termini della concessione o per soppressione del cimitero.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ove possibile, in campo od ossario comune, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli oneri sostenuti.
3. L'eventuale rinnovo potrà essere concesso all'avente diritto, previo pagamento dei costi vigenti per la concessione, ridotti dei due terzi e calcolati sull'ultimo prezzo aggiornato. -

CAPO VIII LAVORI PRIVATI

ART. 46 – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nel cimitero senza la concessione o l'autorizzazione edilizia comunale e senza aver effettuato il versamento della cauzione di €100,00 che l'amministrazione utilizzerà nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 51.
2. Per le procedure troveranno applicazione le norme del presente regolamento e degli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.
3. Il personale delle imprese deve tenere un comportamento consono alla sacralità del luogo.

ART. 47 – RESPONSABILITÀ DEI LAVORI

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune e/o terzi.

ART. 48 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e sarà applicata la tariffa prevista in questo Comune.
2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Le imprese esecutrici dei lavori edili potranno introdurre solo veicoli con portata massima di quintali 45. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali. **Nelle aree di completamento della zona cimiteriale non ancora ultimate, soltanto in caso di necessità, è consentito l'ingresso anche a mezzi superiori a 45 q.li di peso.**

ART. 49 – ORARIO DI LAVORO – SOSPENSIONE LAVORI

1. I cantieri di lavoro all'interno del cimitero dovranno osservare l'orario di funzionamento previsto per i servizi cimiteriali. E' vietato eseguire opere durante i giorni festivi.
2. Alle ore **12,30** dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
3. Nel periodo dal 26 ottobre al 6 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, saranno consentiti lavori di riordino o abbellimento.

ART. 50 – OPERE PRIVATE – VIGILANZA – COLLAUDO

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha la competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.
2. Egli curerà di trasmettere copia degli atti di concessione, autorizzazione e quant'altro avente lo stesso valore all'Ufficio di Polizia Mortuaria.

ART. 51 – MATERIALI DI SCAVO

1. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo ai concessionari di tenere sgombri i viali e non arrecare danni oltre che ai viali stessi, alle costruzioni ed alle aiuole.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alla discarica evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. In caso contrario, provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitando al concessionario il doppio della spesa effettivamente sopportata.

ART. 52 – OGGETTI RINVENUTI DURANTE GLI SCAVI

1. E' fatto obbligo al concessionario di consegnare al personale dipendente i resti umani e gli oggetti rinvenuti durante gli scavi e di farli trasportare e sistemare nel luogo che gli sarà indicato. In mancanza verranno applicati i provvedimenti e le sanzioni di cui all'art.56.

ART. 53 – CONCESSIONE EDILIZIA E COPIA DEL PROGETTO

1. Prima dell'inizio dei lavori è necessario il ritiro, presso il Comune, della concessione edilizia e di una copia del progetto approvato; tali documenti dovranno essere dati in visione al personale dipendente del cimitero e tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli addetti alla sorveglianza, affinché, la costruzione realizzata sia conforme al progetto approvato.

ART. 54 – OCCUPAZIONE DI SUPERFICIE MAGGIORE RISPETTO A QUELLA OTTENUTA IN CONCESSIONE

1. Ove risultasse che, in sede di costruzione, il Concessionario abbia occupato una superficie di terreno superiore a quella ottenuta nel contratto, è immediatamente ordinata la demolizione della costruzione e la realizzazione di tutte le opere necessarie per garantire il rispetto dell'area concessa.
2. In caso di inosservanza da parte del concessionario, si procederà di ufficio alla demolizione, con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 55 – PREZZI DELLE CONCESSIONI

1. I prezzi unitari delle concessioni di lotti di terreno, loculi e cellette ossario, contenuti nell'allegato tariffario, sono stabiliti con apposito atto dell'organo competente.
2. Tali prezzi saranno aggiornati periodicamente secondo gli indici ISTAT.

CAPO IX
NORME VARIE FINALI E TRANSITORIE

ART. 56 – SANZIONI PER LE INFRAZIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTE

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.34, n. 1265, modificati per effetto dell'art. 3 della legge 22.7.1961, n.603, e degli artt.32 e 113 della L. 24.11.81, n.689.
2. L'infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento e non sanzionate nel comma precedente sono punite con il pagamento di una somma da €25,00 a €250,00.

ART. 57 – SERVIZI

1. I servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal regolamento, sono gratuiti.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la visita necroscopica
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il trasporto di salma nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - inumazione in campo comune;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la deposizione delle ceneri in ossario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.-
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario allegato al presente regolamento di cui forma parte integrante.-

ART. 58 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai trasporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Non sono applicabili le norme relative ai manufatti per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia alla data di approvazione del presente Regolamento.
2. Le concessioni di loculi comunali per futuro uso, assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a rimanere nella disponibilità dei concessionari, fatto salvo ed impregiudicato il diritto da parte della pubblica Amministrazione di revocare le concessioni medesime in qualsiasi momento, ove non ancora utilizzate, nel caso di necessità.
3. Tutte le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, ai soli fini della durata delle concessioni, il regime indicato nell'atto di concessione medesimo, fatti salvi i casi di revoca e di decadenza.
4. Chiunque ritenga di potere vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni del presente regolamento può, entro e non oltre un anno dell'entrata in vigore di questo regolamento, presentare al comune atti e documenti che comprovino tale diritto, che, ove favorevolmente valutato, verrà riconosciuto con formale provvedimento della giunta Municipale.
5. Gli adempimenti di cui all'art.40, relative alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 59 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e sue successive modificazioni, nonché a quanto stabilito dalla regolamentazione locale non in contrasto con le disposizioni qui impartite.
2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 58 comma 1, le situazioni di fatto pregresse, riguardanti le cappelle private, in contrasto con le disposizioni del presente regolamento saranno valutate e decise dalla Giunta Municipale la quale seguirà, per quanto possibile, i principi enunciati in questo strumento regolamentare. A tal proposito, gli interessati dovranno presentare al Comune, entro un anno dalla entrata in vigore di questo regolamento apposita istanza motivata. In mancanza le concessioni potranno essere revocate e/o dichiarate decadute ai sensi degli artt.42 e 43 del presente Regolamento.
3. Tutte le questioni e le situazioni non contemplate dalla legge e da questo Regolamento saranno, di volta in volta, risolte con provvedimento della Giunta Municipale che si conformerà, per quanto possibile, ai principi del presente Regolamento.

ART. 60 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2002 e, comunque, dopo aver conseguito il visto di esecutività dell'organo di controllo ed essere stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente vigenti, in contrasto con la nuova disciplina.

ALLEGATO "A"

TARIFFARIO

Le tariffe di seguito elencate, qualora non risultassero più congrue, saranno aggiornate annualmente con atto di G.M., su proposta del Responsabile del Servizio, entro il mese di Ottobre e avranno efficacia per l'anno successivo.

COSTO DELLE CONCESSIONI

Il costo delle concessioni cimiteriali è il seguente:

Lotti cimiteriali	€205,00 al mq.
Loculo trasversale	€413,00
Loculo longitudinale	€516,00
Celletta ossaria	€155,00
Il rinnovo della concessione per cinque anni costa un quinto di quanto dovuto.	
Canone annuo per pastorali e simili	€13,00
Canone annuo per cippi e simili	€25,80.

Diritti di cui all'Art.47 del Regolamento di Polizia Mortuaria

Per l'erogazione dei servizi cimiteriale sono fissati i seguenti diritti:

- **Diritti di gestione:**
 - a) Esumazione ed **estumulazione** **€50,00**
L'esumazione ed estumulazione con deposito dei resti in ossario comune sono gratuite
 - b) **Eliminata**
 - c) Per chiusura loculo comunale, traslazione o ispezione:
 - * Loculo **€50,00**
 - * Tumulo **€50,00**
 - d) Per chiusura loculo, traslazione o ispezione in tomba privata:
 - * Loculo **€50,00**
- **Diritti di trasporto** **€55,00**
- **Diritto di seppellimento Festivo o in orari diversi da quelli previsti nel presente regolamento:**
 - * Se in loculo comunale ~~o campo comune~~ **€100,00**
 - * Se in tomba privata **€100,00**
 - * Non sono dovuti diritti per il seppellimento o inumazione in campo comune.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Responsabilità del Comune
Art. 3	Disposizioni generali
Art. 4	Organico del personale
Art. 5	Competenze e servizi
Art. 6	Registri ed atti a disposizione del pubblico
Art. 7	Obblighi e divieti per il personale
Art. 8	Disciplina del trasporto di cadaveri
Art. 9	Facoltà di disporre della salma e dei funerali
Art. 10	Vigilanza per il trasporto di cadaveri
Art. 11	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
Art. 12	Trasporto salme da o per l'estero e da e per altri comuni
Art. 13	Orario dei trasporti
Art. 14	Ricevimento di cadaveri
Art. 15	Sepoltura nei giorni festivi
Art. 16	Orario di funzionamento e di apertura al pubblico
Art. 17	Divieti di ingresso nel cimitero
Art. 18	Comportamenti vietati all'interno del cimitero
Art. 19	Riti religiosi all'interno del cimitero
Art. 20	Inumazioni e tumulazioni - normativa
Art. 21	Inumazioni e tumulazioni - Termini
Art. 22	Epigrafi
Art. 23	Inumazioni e tumulazioni - Oneri
Art. 24	Esumazioni ed estumulazioni - normativa
Art. 25	Esumazioni ordinarie
Art. 26	Esumazioni straordinarie
Art. 27	Incenerimento dei materiali
Art. 28	Estumulazioni
Art. 29	Verbale delle operazioni
Art. 30	Disponibilità dei materiali
Art. 31	Fiori e piante ornamentali
Art. 32	Esumazione ed estumulazione - oneri
Art. 33	Sepulture private
Art. 34	Durata delle concessioni
Art. 35	Domanda e modalità di concessione
Art. 36	Installazione elementi votivi
Art. 37	Uso delle sepulture private
Art. 38	Manutenzione
Art. 39	Costruzione delle opere e termini
Art. 40	Subentri
Art. 41	Rinunce
Art. 42	Revoca
Art. 43	Decadenza
Art. 44	Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 45	Estinzione
Art. 46	Lavori privati nel cimitero
Art. 47	Responsabilità dei lavori
Art. 48	Occupazione temporanea del suolo

Art.	49	Orario di lavoro – sospensione lavori
Art.	50	Opere private – vigilanza - collaudo
Art.	51	Materiali di scavo
Art.	52	Oggetti rinvenuti durante gli scavi
Art.	53	Concessione edilizia e copia del progetto
Art.	54	Occupazione di superficie maggiore
Art.	55	Prezzi delle concessioni
Art.	56	Sanzioni per infrazioni non espressamente previste
Art.	57	Servizi
Art.	58	Efficacia delle disposizioni regolamentari
Art.	59	Norma di rinvio
Art.	60	Entrata in vigore
Allegato A		Tariffario